

Disegno di Legge: <<Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità>>.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale**

Con il presente disegno di legge, si intende perseguire la finalità di rendere più efficiente il sistema dei controlli interni alla Giunta e degli enti del sistema regionale ad esclusione degli enti del sistema sanitario regionale. Nell'elaborazione della proposta di legge si è tenuto conto dei principi generali contemplati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (*"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) e nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*), di quanto già disciplinato dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n.3 (*"Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150"*), di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 16 marzo 2013, n. 24 (*Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità*) e nel titolo IV della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 (*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*).

Attraverso una ricostruzione organica delle norme regionali in materia, il progetto di legge si presenta composto da 17 articoli che disciplinano le diverse tipologie dei controlli interni con riferimento agli organismi preposti, modalità, tempistica e strumenti di attuazione degli stessi e abrogazione di norme.

In particolare la proposta di legge si caratterizza per un intervento innovativo, infatti, istituisce, nell'ambito degli Organismi indipendenti di controllo interno indicati all'articolo 7, *"l'Organismo regionale per i controlli di legalità"* che svolge ulteriori funzioni di controllo e di coordinamento operando in raccordo con gli altri organismi già operanti.

Nel dettaglio, l'analisi delle singole disposizioni del disegno di legge:

**L'articolo 1** individua le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, comma 7. Precisa che i destinatari di tali attività sono le strutture amministrative della giunta regionale. Inoltre, specifica che trovano applicazione, agli enti strumentali e alle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 che disciplinano, il primo le verifiche ispettive che possono essere disposte dalla Giunta e gli altri due la composizione e le funzioni dell'Organismo regionale per i controlli di legalità.

**L'articolo 2** declina le tipologie di controllo assicurate dalla Giunta in ossequio ai principi dettati dalla normativa statale vigente.

**L'articolo 3** indica le modalità, gli strumenti e le procedure per il controllo interno finalizzati ad assicurare la trasparenza delle procedure stesse e a tracciare i livelli di responsabilità delle attività svolte.

**L'articolo 4** disciplina il controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile. Il comma 4 rinvia ad apposito Regolamento la definizione della procedura per il controllo amministrativo successivo.

**L'articolo 5** è relativo al controllo strategico e di gestione, da attuarsi dalla Giunta sulle proprie articolazioni amministrative e sugli enti strumentali controllati; al comma 5 della norma è demandata alla potestà regolamentare della Giunta la definizione degli strumenti e delle modalità con le quali attuare i controlli strategico e di gestione, anche adeguando i regolamenti regionali attualmente vigenti.

**L'articolo 6** prevede la valutazione della performance organizzativa e della performance individuale.

**L'articolo 7** elenca gli organismi regionali di controllo: l'Organismo regionale per i controlli di legalità, l'Organismo indipendente di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti.

**L'articolo 8** che riguarda l'Organismo indipendente di valutazione, ha tra l'altro adeguato la

composizione dello stesso alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2009, che stabilisce che tale organismo non può essere costituito da dipendenti dell'amministrazione interessata.

**L'articolo 9** disciplina la verifica ispettiva.

**L'articolo 10** riguarda il neo istituito "*Organismo regionale per i controlli di legalità*" che si aggiunge agli altri due organismi indipendenti (OIV e Collegio dei revisori). Tale nuovo organismo, composto da cinque membri, dei quali, quattro esterni all'amministrazione regionale, svolge attività di verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni dell'amministrazione, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. La norma stabilisce, inoltre, la durata dell'organismo pari a quella della legislatura. L'istituzione di tale ulteriore organismo nasce dall'esigenza di coordinare il sistema attuale dei controlli interni al fine di garantire una maggiore incisività degli stessi sull'azione amministrativa nel suo complesso.

**L'articolo 11** elenca le specifiche funzioni del nuovo organismo, tra le quali si evidenzia la predisposizione del piano annuale delle attività entro il 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. L'organismo rileva per le particolari funzioni che è chiamato a svolgere, tenuto conto che lo stesso ha tra i propri compiti anche quello di proporre misure di controllo attraverso la definizione di apposite linee guida a beneficio dell'amministrazione. E' da supporto, inoltre, alla Giunta regionale e ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'attività inerente gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

**L'articolo 12** è dedicato alla previsione e determinazione delle indennità da corrispondere ai componenti dell'organismo.

**L'articolo 13** è relativo alle attività di controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

**L'articolo 14** disciplina la possibilità di forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

**L'articolo 15** reca la norma finanziaria.

**L'articolo 16** è dedicato alle abrogazioni di norme ancora presenti nel panorama normativo regionale e che, a seguito dell'adozione della presente legge, si rendono superflue e/o comunque incompatibili. Di conseguenza sono abrogate in relazione alla legge regionale 3 febbraio 2012, n.3 gli articoli da 1 a 7 e dall'articolo 8 al 14 che riguardano i controlli interni dell'amministrazione regionale, la performance organizzativa e individuale, gli strumenti dei controlli interni tutti riproposti e rimodulati nella presente proposta.

Infine con **l'articolo 17** stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.